



Oggetto: D.Lgs. n° 152/06¹ – L.R. n° 21/04 – Ditta Rimondi Paolo S.r.l. – Nona modifica dell'Autorizzazione Integrata Ambientale concessa con P.G. n° 368628 del 07/11/2007, per l'impianto IPPC di stoccaggio di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi (di cui al punto 5.1 dell'allegato VIII, parte II, del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i.), situato in Comune di Bologna in Via Agucchi n° 84.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO TUTELA AMBIENTALE E SANZIONI

Premesso che alla ditta Rimondi Paolo s.r.l., con sede legale in Comune di Bologna in Via Agucchi n° 84, è stata rilasciata l'Autorizzazione Integrata Ambientale² per l'esercizio dell'impianto di stoccaggio di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi situato nella medesima sede;

Vista la nota³ trasmessa dalla ditta il 23/02/2012, con cui si fa richiesta di modifica non sostanziale, dell'Autorizzazione Integrata Ambientale, relativamente all'introduzione dell'**operazione di recupero R3**, di cui all'Allegato C alla parte quarta del D.Lgs. n° 152/06 e s.m.i. (Riciclaggio/recupero delle sostanze organiche non utilizzate come solventi), limitatamente ai rifiuti identificati dai seguenti codici CER:

- 02 02 03 scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione
- 02 03 04 scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione
- 19 08 09 miscele di oli e grassi prodotte dalla separazione olio/acqua, contenenti oli e grassi commestibili
- 20 01 08 rifiuti biodegradabili di cucine e mense
- 20 01 25 oli e grassi commestibili

L'operazione di recupero R3 consiste nel riscaldamento dei suddetti rifiuti, all'interno della camera calda, già presente in impianto, al fine di renderli fluidi. Successivamente, i rifiuti vengono sottoposti a due fasi di filtrazione mediante due griglie in successione (diametro 9 mm e 5 mm) inserite nella postazione di travaso. La filtrazione ha lo scopo di trattenere il materiale grossolano ed il materiale filtrato viene inviato ai serbatoi di stoccaggio n° 9, 19 e 20 dove avviene la decantazione con rimozione dell'acqua e del materiale sedimentabile stratificato sul fondo. La capacità massima di stoccaggio dei serbatoi non subisce variazioni.

Al termine dell'operazione di recupero, l'olio filtrato viene gestito come materia prima secondaria destinata con la denominazione di UCO (Used Cooking Oil), agli impianti per la produzione di biodiesel, ai sensi dell'art. 184-ter del D.Lgs. n° 152/06 e s.m.i. Trattasi, specificatamente, dell'impianto DP Lubrificanti s.r.l. sito ad Aprilia (LT).

Inoltre, nella documentazione presentata, la ditta fa richiesta di alcune precisazioni da inserire nell'atto autorizzativo vigente:

¹ come modificato e integrato dal D.Lgs. 128/2010 che ha abrogato il D.Lgs. 59/05;

² atto dirigenziale P.G. n° 368628 del 07/11/2007, successivamente modificato con atti: P.G. n° 21594 del 28/01/2008; P.G. n° 121412 del 01/04/2009; P.G. n° 35018 del 02/03/2010; P.G. n° 159475 del 30/09/2010; P.G. n° 3406 del 13/01/2011, P.G. n° 57490 del 04/04/2011; P.G. n° 120070 del 13/07/2011 e P.G. n° 195268 del 22/12/2011

³ assunta agli atti con P.G. n° 26031 del 23/02/2012

- nella descrizione delle aree di stoccaggio (sez. C.2.2 della vigente AIA), sia specificato che il rifiuto identificato con il codice CER 060502* - Fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose possa essere stoccato nelle zone C3 e D, ove sono già stoccate tipologie di rifiuti similari;
- nella tabella riepilogativa delle capacità di stoccaggio delle singole aree, riportata al punto 2. del paragrafo D.2.3, sia specificato che il serbatoio n° 9, unitamente ai serbatoi n° 19 e 20 sia destinato allo stoccaggio degli oli vegetali come già autorizzato con atto P.G. n° 159475 del 30/09/2010;

Viste le ulteriori precisazioni⁴ trasmesse, volontariamente, via fax dalla ditta in data 04/05/2012;

Vista la documentazione integrativa⁵ trasmessa dalla ditta in data 21/06/2012, a seguito della nota⁶ inoltrata dalla Provincia di Bologna su richiesta⁷ del Servizio Territoriale di ARPA, contenente sia le risposte alla suddetta nota, sia la richiesta e la rispettiva documentazione per includere, all'interno del procedimento amministrativo di modifica non sostanziale già avviato, la realizzazione di un manufatto costituito da una cabina elettrica di trasformazione a servizio dell'impianto fotovoltaico da realizzarsi sulle coperture esistenti;

Vista la documentazione integrativa volontaria⁸, relativa all'intervento di realizzazione della cabina elettrica, trasmessa dalla ditta in data 20/07/2012;

Visto il Rapporto Istruttorio trasmesso dalla Sezione Provinciale di Bologna di Arpa⁹, comprensivo del parere istituzionale¹⁰ del Distretto Territoriale Urbano, nel quale, facendo seguito alla richiesta¹¹ di parere inoltrata dalla Provincia di Bologna, si esprime parere in merito alla richiesta di modifica presentata dalla ditta;

Visto il parere, in merito alla realizzazione della cabina elettrica, trasmesso dalla Sezione Provinciale di Bologna di Arpa¹², comprensivo del parere del Servizio Sistemi Ambientali di ARPA¹³, nel quale, facendo seguito alla richiesta¹⁴ di parere inoltrata dalla Provincia di Bologna, si esprimono valutazioni in relazione alla matrice "campi magnetici in bassa frequenza";

Visto il parere¹⁵, in merito alla realizzazione della cabina elettrica, trasmesso dal Comune di Bologna – Dipartimento riqualificazione urbana - Settore Ambiente ed Energia - U.I. Qualità Ambientale comprensivo del parere di competenza del Settore Urbanistica Edilizia che si allega al presente atto, a seguito della richiesta di parere¹⁶ inoltrata da codesta U.O. della Provincia di Bologna;

Preso atto che le modifiche richieste non comportano un aumento della capacità di stoccaggio;

Valutato quindi necessario procedere alla modifica della citata autorizzazione concessa con P.G. n° 368628 del 07/11/2007 e ss.m.i.;

⁴ assunte agli atti con P.G. n° 70345 del 04/05/2012

⁵ assunta agli atti con P.G. n° 100089 del 21/06/2012

⁶ agli atti con P.G. n° 91329 del 06/06/2012

⁷ Protocollo Arpa n. PGBO/2012/7228 del 29/05/2012, assunto agli atti con P.G. n° 90918 del 06/06/2012;

⁸ P.G. n° 117325 del 20/07/2012 P.E.C.

⁹ Protocollo Arpa n. PGBO/2012/8803 del 29/06/2012, assunto agli atti con P.G. n° 110854 del 09/07/2012;

¹⁰ Protocollo Arpa n. PGBO/2012/8802 del 29/06/2012

¹¹ con nota al P.G. n° 26135 del 23/02/2012

¹² Protocollo Arpa n. PGBO/2012/50967 del 24/07/2012, assunto agli atti con P.G. n° 120830 del 26/07/2012;

¹³ Protocollo Arpa n. PGBO/2012/8619 del 26/06/2012

¹⁴ con nota al P.G. n° 100588 del 21/06/2012

¹⁵ assunto agli atti con P.G. n° 125455 del 07/08/2012

¹⁶ con nota al P.G. n° 100588 del 21/06/2012

rilevato che il presente atto è di esclusiva discrezionalità tecnica;

ai sensi dell'art. 47 dello Statuto della Provincia di Bologna,

Determina

1. di **approvare l'introduzione dell'operazione di recupero R3, di cui all'Allegato C alla parte quarta del D.Lgs. n° 152/06 e s.m.i. (Riciclaggio/recupero delle sostanze organiche non utilizzate come solventi), limitatamente ai rifiuti identificati dai seguenti codici CER:**

02 02 03	scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione
02 03 04	scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione
19 08 09	miscele di oli e grassi prodotte dalla separazione olio/acqua, contenenti oli e grassi commestibili
20 01 08	rifiuti biodegradabili di cucine e mense
20 01 25	oli e grassi commestibili

con le modalità descritte nella documentazione fornita dalla ditta e stabilendo quanto segue:

- ***l'operazione di recupero R3 sia svolta su di una tipologia di rifiuto per volta;***
 - ***il rispetto dei requisiti tecnici succitati venga determinato analiticamente su ogni partita di materiale in uscita;***
 - ***qualora gli oli vegetali rigenerati venissero destinati ad impianto differente da DP Lubrificanti s.r.l., il Gestore dovrà ripresentare specifica istanza.***
2. di **approvare** la realizzazione di un manufatto costituito da una cabina elettrica di trasformazione a servizio dell'impianto fotovoltaico da realizzarsi sulle coperture esistenti, stabilendo quanto segue:
 - ***effettuare il pagamento degli oneri di urbanizzazione, in conformità a quanto riportato nel parere del Comune di Bologna in allegato;***

In merito agli adempimenti di cantiere previsti dall'art. 112 del vigente RUE del Comune di Bologna:

- ***ai sensi dell'art. 10 comma 1 della LR 19/2008 "Norme per la riduzione del rischio sismico", i lavori previsti dal titolo abilitativi non possono essere iniziati fino a quando non sia stata rilasciata l'autorizzazione sismica o effettuato il deposito del progetto riguardante le strutture, nei casi previsti rispettivamente dagli articoli 11 e 13 della citata legge regionale;***
- ***per le opere in conglomerato cementizio armato, normale e precompresso, e per quelle a struttura metallica si dovranno adempiere le prescrizioni della Legge 5/11/1971 n. 1086. Per le costruzioni in muratura si dovranno adempiere le prescrizioni di cui alla Legge 2/2/1974 n. 64 ed al D.M. LL.PP. 20/11/87, pur se il progetto presentato non giunga a definirle nel dettaglio;***
- ***qualora l'attività di scavo e/o movimentazione del terreno avvenga in zona a potenzialità archeologica, l'intervento è subordinato alla vetrifica della competente Soprintendenza per i Beni Archeologici per gli adempimenti conseguenti (indagini archeologiche preventive o sondaggi);***
- ***l'eventuale autorizzazione alla deroga dell'orario di lavoro stabilito dall'art. 9 del Regolamento per la prevenzione e il controllo dell'inquinamento acustico dovrà essere richiesta al Quartiere territorialmente competente.***

In merito alle matrici "campi magnetici in bassa frequenza":

